



Comune di Casanova Lonati

PROVINCIA DI PAVIA

CONSIGLIO COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE N.13 DEL 27/04/2016

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI INTERPELLO

L'anno **duemilasedici** addì **ventisette** del mese di **aprile** alle ore **ventuno** e minuti **quindici** nella sede comunale. Previa comunicazione degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Risultano:

| Cognome e Nome | Presente |
|---|---------------------|
| 1. Lucato Stefano - Presidente | Sì |
| 2. Rocca Vincenzo - Vice Sindaco | Sì |
| 3. Beretta Umberto - Consigliere | Sì |
| 4. Negri Patrizia - Consigliere | Sì |
| 5. Sala Chantal - Consigliere | Sì |
| 6. Magnani Ferdinando - Consigliere | Sì |
| 7. Castignoli Giuseppina - Consigliere | No |
| 8. Meneghel Diego - Consigliere | Sì |
| 9. Saviotti Matteo - Consigliere | Sì |
| 10. Sanelli Lorenzo - Consigliere | Sì |
| 11. Lombardo Facciale Massimo - Consigliere | Sì |
| | Totale Presenti: 10 |
| | Totale Assenti: 1 |

Partecipa il Segretario Comunale **Dott.sa Leone Maria Cristina**.

Il **Sig. Lucato Stefano** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il D.Lgs. 156/2015 recante “Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario, in attuazione degli articoli 6, comma 6, e 10, comma 1, lettere a) e b), della legge 11 marzo 2014, n. 23”;

Visto in particolare l'art. 1 “Modificazioni allo Statuto dei diritti del contribuente” che recita: *L'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente, e' sostituito dal seguente: «Art. 11 (Diritto di interpello). - 1. Il contribuente puo' interpellare l'amministrazione per ottenere una risposta riguardante fattispecie concrete e personali relativamente a: a) l'applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di tali disposizioni e la corretta qualificazione di fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, ove ricorrano condizioni di obiettiva incertezza e non siano comunque attivabili le procedure di cui all'articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall'articolo 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 e di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147; b) la sussistenza delle condizioni e la valutazione della idoneita' degli elementi probatori richiesti dalla legge per l'adozione di specifici regimi fiscali nei casi espressamente previsti; c) l'applicazione della disciplina sull'abuso del diritto ad una specifica fattispecie. 2. Il contribuente interpella l'amministrazione finanziaria per la disapplicazione di norme tributarie che, allo scopo di contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta, o altre posizioni soggettive del soggetto passivo altrimenti ammesse dall'ordinamento tributario, fornendo la dimostrazione che nella particolare fattispecie tali effetti elusivi non possono verificarsi. Nei casi in cui non sia stata resa risposta favorevole, resta comunque ferma la possibilita' per il contribuente di fornire la dimostrazione di cui al periodo precedente anche ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa. 3. L'amministrazione risponde alle istanze di cui alla lettera a) del comma 1 nel termine di novanta giorni e a quelle di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma 1 ed a quelle di cui al comma 2 nel termine di centoventi giorni. La risposta, scritta e motivata, vincola ogni organo della amministrazione con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza e limitatamente al richiedente. Quando la risposta non e' comunicata al contribuente entro il termine previsto, il silenzio equivale a condivisione, da parte dell'amministrazione, della soluzione prospettata dal contribuente. Gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio difforni dalla risposta, espressa o tacita, sono nulli. Tale efficacia si estende ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante. 4. Non ricorrono condizioni di obiettiva incertezza quando l'amministrazione ha compiutamente fornito la soluzione per fattispecie corrispondenti a quella rappresentata dal contribuente mediante atti pubblicati ai sensi dell'articolo 5, comma 2. 5. La presentazione delle istanze di cui ai commi 1 e 2 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, ne' sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione. 6. L'amministrazione provvede alla pubblicazione mediante la forma di circolare o di risoluzione delle risposte rese nei casi in cui un numero elevato di contribuenti abbia presentato istanze aventi ad oggetto la stessa questione o questioni analoghe fra loro, nei casi in cui il parere sia reso in relazione a norme di recente approvazione o per le quali non siano stati resi chiarimenti ufficiali, nei casi in cui siano segnalati comportamenti non uniformi da parte degli uffici, nonche' in ogni altro caso in cui ritenga di interesse generale il chiarimento fornito. Resta ferma, in ogni caso, la comunicazione della risposta ai singoli istanti.»;*

Atteso poi che l'art. 8, comma 3, del D.Lgs. 156/2015 prevede che gli enti locali provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto (e dunque entro il 1^o luglio

p.v.), ad adeguare i rispettivi statuti e gli atti normativi da essi emanati ai principi dettati dal Titolo I del decreto;

Ritenuto dunque dotare l'ente di un regolamento sul diritto d'interpello;

Vista la bozza di regolamento predisposta dall'ufficio tributi dell'Ente, di cui all'allegato A, che costituisce parte sostanziale della presente deliberazione, che si ritiene meritevole di approvazione;

Dato atto che si ritiene di approvare il presente atto nelle more dello scioglimento del Consiglio Comunale in quanto la scadenza di approvazione del Regolamento è ravvicinata alla data delle elezioni amministrative fissate per il 05 giugno 2016;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Tributi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii., rilasciato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147/bis, comma 1 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii., allegato alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale;

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

- 1) Di prendere atto di quanto in premessa indicato, che qui si intende integralmente richiamato;
- 2) Di approvare il regolamento sull'interpello, di cui all'allegato A alla presente deliberazione, che costituisce parte integrante e sostanziale al presente atto;
- 3) Di prendere atto che il presente regolamento, essendo di tipo procedurale e di adeguamento a norme di legge, entra in vigore il 1^o gennaio 2016.
- 4) Di pubblicare il regolamento sul sito internet del Comune.

**COMUNE DI CASANOVA LONATI
PROVINCIA DI PAVIA**

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI INTERPELLO

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA

Io sottoscritto Responsabile del servizio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147/bis 1° comma D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i., esprimo

PARERE FAVOREVOLE

in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.

Casanova Lonati, lì 21/04/2016

Il Responsabile del Servizio
F.to : Merlini Raffaella

Fatto, letto, e sottoscritto:

Il Sindaco
F.to : Lucato Stefano

Il Segretario Comunale
F.to : Leone Maria Cristina

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

n. 72 del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal giorno 11/05/2016 per 15 giorni consecutivi.

Casanova Lonati, li 11/05/2016

Il Segretario Comunale
F.to : Leone Maria Cristina

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____

Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

X Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Casanova Lonati, li _____

Il Segretario Comunale
F.to : Leone Maria Cristina

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Casanova Lonati, li _____

Il Segretario Comunale
Leone Maria Cristina